


ART. 24 –BANCONOTE FALSIFICATE

Laddove non esistano presso le dipendenze le particolari apparecchiature di cui all'accordo nazionale, rimane confermato che il personale interessato non risponderà delle banconote falsificate se la contraffazione è tecnicamente rilevabile soltanto dagli Organismi Centrali preposti.

Ai fini dell'assunzione di responsabilità e per i soli effetti previsti dal presente articolo e dall'art. 33 C.C.N.L., le rimesse di fondi da una Filiale ad un'altra in cui sia presente una "Cassa Filiali", sono da considerare alla stessa stregua della trasmissione di fondi da una qualsiasi dipendenza alla Banca d'Italia.

Le banconote false indicate al 1° comma e le eventuali differenze riscontrate nel numero di pezzi costituenti le mazzette di banconote relative a rimesse Fondi tra filiali, tra Filiali e strutture accentrate o Organismi Centrali preposti, effettuate sia direttamente sia attraverso le aziende di trasporto e contazione valori, saranno assunti a carico della Banca. L'addetto al maneggio valori potrà essere ritenuto responsabile solo in caso di colpa grave e dolo.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are four distinct signatures in the top row and two in the bottom left corner. The signatures are stylized and cursive, typical of personal or official signatures on a document.